

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 giugno 2010:

LEGGE 7 GIUGNO 2010 N.99

NORME PER LA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI E PREVISIONE DELL'AGGRAVANTE DI "ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MALAVITOSO"

TITOLO I NORME PER LA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE CON USO DI DOCUMENTI FALSI

Art. 1 (Definizioni)

- 1. Ai fini della presente legge:
- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo emessi o rilasciati a fronte di operazioni o prestazioni di servizi non realmente effettuati in tutto o in parte o che indicano corrispettivi difformi a quelli reali, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi o descrivono operazioni e servizi diversi da quelli effettuati;
- b) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" comprendono, rispettivamente, anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e il fine di consentirli a terzi. Nel caso il fatto sia commesso dall'amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- c) si ha utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenute o esibite a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, o rilasciate a soggetti terzi;
- d) per "contribuente" si intende il soggetto passivo d'imposta obbligato per legge all'assolvimento di imposte, tasse e tributi, nonché, tenuto all'espletamento di tutti gli obblighi previsti dalle norme aventi valenza tributaria;

- e) ai soli fini della presente legge non operano le condizioni di punibilità e di procedibilità previste dagli articoli 199 bis comma 3, 388 e 389 del codice penale;
- f) in caso di emissione, utilizzo o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti, non opera la clausola di riserva di cui all'articolo 199 bis del codice penale ("fuori dei casi di concorso nel reato").

Art. 2

(Utilizzo ed emissione di fatture per operazioni o servizi inesistenti)

1. Chiunque emette, utilizza o rilascia fatture o altri documenti per operazioni o servizi inesistenti è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di primo grado nonché con l'interdizione di secondo grado da una professione o arte.

Art. 3

(Dichiarazione infedele per effetto di fatture false)

1. Chiunque, al fine di evadere le imposte, tasse e tributi in genere ovvero al fine di consentire a terzi l'evasione di tali imposte presenta all'Amministrazione Finanziaria dichiarazioni infedeli avvalendosi delle fatture e dei documenti di cui all'articolo 2 della presente legge, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa a giorni di secondo grado, nonché con l'interdizione di terzo grado da una professione o arte.

Art. 4

(Oblazione volontaria a seguito di pagamento)

- 1. Salvo il caso previsto dal terzo comma del presente articolo, Il giudice applica, in luogo delle pene previste per i misfatti previsti agli articoli 2 e 3, la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale.
- 2. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio.
- 3. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale, nonché, qualora il corrispettivo indicato nel documento di cui agli articoli 2 e 3 sia superiore ad €25.000,00.

Art.5

(Comunicazioni all'Ufficio Tributario)

1. In caso di accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 le forze di polizia comunicano all'ufficio tributario ogni utile informazione ai fini dell'accertamento dei tributi erariali e delle eventuali sanzioni amministrative di competenza di detto Ufficio.

TITOLO II MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 6

(Associazione a delinquere di stampo malavitoso)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 287 del codice penale, è inserito il seguente comma:

"La pena detentiva è aumentata di due gradi, se, al fine di commettere misfatti, di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, gli associati si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti.".

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Abrogazioni)

1. È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Art. 8

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 7 giugno 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI Marco Conti – Glauco Sansovini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta